

## La nuova legge federale sulla formazione professionale

Un cambiamento paradigmatico: è quanto meno quel che si può dire del disegno di nuova legge federale sulla formazione professionale licenziato dal Consiglio federale lo scorso 6 settembre assieme al relativo messaggio. Non più una legge di dettaglio ma una legge quadro, adattabile all'evoluzione dei bisogni, i cui tratti salienti sono le competenze estese a tutti i settori professionali compresi quelli della sanità e del sociale, l'equilibrio tra formazione di base e formazione continua, il passaggio dal sistema di finanziamento orientato alla spesa a un sistema forfetario e altro ancora.

Ma procediamo con ordine: l'attuale legge sulla formazione professionale data del 1978 ed è entrata in vigore nel 1980. Tenuto conto degli sviluppi intervenuti negli ultimi vent'anni in ogni settore d'attività - basti pensare agli stravolgimenti dettati dall'informatica - si può ben immaginare l'urgenza di por mano a una profonda revisione delle norme che regolano, sotto l'aspetto della preparazione, l'accesso delle persone all'attività professionale e la loro permanenza in essa, tramite le misure della formazione continua.

Una legge sulla formazione professionale ha inoltre in Svizzera un significato sociopolitico profondo. Infatti non è certamente abusata l'immagine del lavoro, della qualità del lavoro svizzero, quale unica risorsa del Paese. Con le norme giuridiche sulla formazione professionale si tratta dunque di curare, preservare, incrementare questa risorsa di valore capitale. Di qui la necessità che queste norme siano sempre attuali e aderenti ai bisogni dell'economia in ogni settore.

La legge presenta dunque novità di rilievo. Una delle più importanti è la conseguenza delle modifiche accolte nella nuova Costituzione federale adottata nella votazione popolare del 18 aprile 1999. Infatti il popolo ha sancito nel nuovo testo costituzionale l'estensione delle competenze della Confederazione a legiferare in ogni campo della formazione professionale, mentre in precedenza le competenze erano limitate ai settori

dell'agricoltura, della selvicoltura, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi. Questo significa che nel novero delle professioni finalmente regolamentate a livello federale entrano le professioni delle cure infermieristiche e delle cure sociali, finora regolate dal diritto cantonale e di per sé, dunque, non «vere» professioni sul piano nazionale. Si può ben valutare il significato sociopolitico di quest'estensione se si considera che queste professioni sono svolte soprattutto da donne. Proprio per far posto a queste «nuove» professioni, che difficilmente possono essere intraprese, per evidenti ragioni, da ragazze e ragazzi appena usciti dall'obbligo scolastico, sono state introdotte nuove forme di preparazione nella formazione di base, le cosiddette scuole professionali specializzate (*Berufsfachschulen* in tedesco), che prevedono una scolarizzazione marcata all'inizio degli studi e la pratica nella parte terminale.

Un'altra novità di principio riguarda il passaggio da una legge di dettaglio qual è l'attuale a una legge quadro che nelle sue norme vuole essere evolutiva, nel senso che esse dovrebbero adattarsi ai cambiamenti sempre più rapidi delle attività professionali. Nelle norme è stata introdotta una buona dose di flessibilità, così che sarà sempre possibile dare risposte differenziate ai differenziati bisogni dettati dalle trasformazioni. Per fare un esempio: la ripartizione nel tirocinio fra scuola e pratica in azienda o nei corsi interaziendali non è più fissata rigidamente (uno o due giorni di scuola la settimana, benché siano ammesse deroghe anche con l'attuale legge) ma è lasciata del tutto libera, con l'unica condizione che il tempo dedicato alla teoria sia inferiore alla metà del totale. O, per meglio dire, è lasciata alle esigenze particolari di ogni singola professione, le quali possono suggerire per esempio una parte scolastica molto estesa all'inizio del tirocinio, per acquisire le basi teoriche necessarie a impadronirsi anche delle competenze manuali, e una sua riduzione graduale negli anni successivi. Anche al posto della formazione empirica viene in-

trodotta una cosiddetta formazione pratica, di regola della durata di due anni, mentre per il tirocinio la durata minima è portata a tre anni, ciò che dovrebbe rispondere in modo più flessibile sia ai bisogni personali di giovani che non possono o non vogliono seguire una formazione più impegnativa sia ai bisogni delle aziende di figure professionali con qualificazioni più semplici.

Chi paga, comanda. Ma vale anche il principio secondo cui chi comanda, o vuol comandare, nella fattispecie la Confederazione, paghi. Legiferando in materia di formazione professionale e chiamando i Cantoni ad applicare la legge, la Confederazione non può pertanto esimersi da una contribuzione alle spese prodotte. Finora il contributo della Confederazione è orientato alla spesa, nel senso che sulla spesa che i Cantoni o altri enti d'interesse pubblico sostengono, offrendo misure di formazione professionale, viene corrisposto un contributo, la cui aliquota è determinata dal genere dell'offerta e dalla forza finanziaria del Cantone. Dunque, più si spende e più si ricevono contributi dalla Confederazione, sia pure con certe condizioni e limitazioni: per esempio l'effettivo minimo di una classe di apprendisti o di un corso di formazione continua deve essere di dieci partecipanti, lo stipendio al beneficio di contributi è al massimo di 80 franchi all'ora per i docenti delle scuole professionali secondarie (mentre il costo aziendale di un docente alla fine della carriera può arrivare anche a 150 franchi all'ora). Una terza importante novità nel disegno di legge è ora costituita dal passaggio a un sistema forfetario di sussidio da parte della Confederazione, per ragioni intuibili: il sussidio orientato alla spesa può generare meccanismi perversi, nel senso che si tende a spendere di più per avere più sussidi, mentre il sistema forfetario (un tot per apprendista) è di più facile gestione e lascia libertà ai destinatari nell'utilizzazione di tali risorse.

A queste novità di principio si aggiungono molti altri miglioramenti. Fra i più importanti v'è il riequilibrio nelle attenzioni che il disegno di legge dedica ai due gradi della formazione, quella di base e quella continua. Oggi si riconosce che non basta assicurare una buona formazione di base. Determinante è la capacità di mantenere, attraverso la formazione continua, il livello

(Continua a pagina 24)

## La nuova legge federale sulla formazione professionale

(Continuazione da pag. 2)

lo di competenze nella propria professione; oppure quella di acquisirne nuove, alla luce dei sempre più numerosi cambiamenti di professione che toccano le persone attive nel corso della loro vita professionale. Pertanto il disegno di legge si fa carico di queste esigenze, mantenendo tuttavia una distinzione tra formazione continua orientata alla professione, che si intende promuovere e sostenere, e formazione continua di carattere generale, che, diversamente, non si vuol prendere in considerazione. Sono inoltre accettate e promosse nuove modalità di svolgimento della formazione continua, per esempio quella articolata su moduli. Inoltre si fa distinzione, sia nella formazione di base sia in quella continua, tra preparazione e qualificazione: quest'ultima può essere conseguita indipendentemente dalla prima, attraverso percorsi formativi non lineari, documentabili attraverso dossier.

Che significato avranno, al momento dell'entrata in vigore, prevista per il 2003, dunque a partire dall'anno scolastico 2003/2004, queste e le altre novità per il Canton Ticino? In linea di massima si può dire che quanto il disegno di legge federale prospetta

sul piano nazionale non rappresenta una sorpresa per il quadro giuridico cantonale e nemmeno per quello operativo. Infatti parecchi elementi che appaiono come novità nel disegno di nuova legge federale sulla formazione professionale sono già contemplati nella Legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 1998. Così, per esempio, nella legge cantonale già è introdotto il principio della formazione pratica, della formazione modulare nell'ambito della formazione continua e della separazione tra preparazione e certificazione. Addirittura la legge cantonale va più in là per quel che riguarda l'integrazione fra formazione continua orientata professionalmente e formazione continua generale.

Sul piano dell'estensione delle competenze è dal '92 che le formazioni del sanitario e del sociale sono aggregate a tutte le altre e rientrano nelle competenze di un unico Dipartimento, quello dell'istruzione e della cultura, con riscontri positivi in tutta una serie di ambiti.

Sul piano operativo poi il Cantone è pure in buona posizione. L'introduzione di modalità più flessibili di ripartizione tra pratica e teoria nel tirocinio lo vede impegnato da qualche anno su vari fronti. L'esperienza dell'insegnamento a blocchi - settimanali o di minor durata - si è ormai estesa a tutte le scuole professionali dell'artigianato, dell'industria e dei servizi, sempre con l'intento di servire ai bisogni di natura sia economica sia pedagogica. L'anno di base del tirocinio (un anno svolto interamente a scuola o in un centro di formazione interaziendale, tanto per l'aspetto pratico quanto per quello teorico, in modo da consegnare alle aziende, al termine del primo anno di tirocinio, apprendisti già con una buona base di preparazione) ha preso piede ormai in una trentina di professioni e si sta progressivamente allargando ad altre. La scuola professionale specializzata è praticamente realizzata presso la Scuola di diploma, nell'anno di pratica per l'acquisizione della maturità professionale sociosanitaria di diritto cantonale.

Per quel che riguarda l'aspetto finanziario, il passaggio dal sistema orientato alla spesa a quello forfetario cela in sé qualche rischio per la realtà ticinese che deve assicurare tutto da sola in materia di formazione professionale, senza aver la possibilità di collaborare con

altre regioni, e che non sempre raggiunge la massa critica affinché determinate misure siano sostenibili economicamente. Per esempio, in una professione che accoglie pochi apprendisti bisogna comunque assicurare l'insegnamento, poiché gli apprendisti non possono essere dirottati, per evidenti ragioni linguistiche, in un altro Cantone. Tuttavia il disegno di legge prevede correttivi per questi problemi che investono non solo il Cantone Ticino ma tutte le regioni marginali o minoritarie della Svizzera.

Infine, riguardo alla formazione dei docenti, viene mantenuto e addirittura esteso il ruolo dell'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale. La questione è di particolare interesse, dal momento che sta per avviarsi nel Cantone il dibattito sulla formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie e sulle possibili collaborazioni fra i vari istituti presenti nella realtà cantonale.

In conclusione, una nuova legge federale che non coglierà certamente imprevisto, al momento in cui sarà messa in vigore, il Cantone, grazie alla sensibilità di una classe politica che per l'educazione in genere e per la formazione professionale in particolare ha sempre avuto grande riguardo.

Vincenzo Nembrini

### REDAZIONE:

Diego Erba  
direttore responsabile  
Maria Luisa Delcò  
Mirko Guzzi  
Giorgio Merzaghi  
Renato Vago  
Francesco Vanetta

### SEGRETERIA E PUBBLICITÀ:

Paola Mäusli-Pellegatta  
Dante D. Scolari  
Dipartimento dell'istruzione  
e della cultura, Divisione scuola,  
6501 Bellinzona  
telefono 091 814 34 55  
fax 091 814 44 92

### GRAFICO: Emilio Rissone

STAMPA:  
Salvioni arti grafiche  
6500 Bellinzona

Esce 7 volte all'anno

TASSE:  
abbonamento annuale fr. 20.-  
fascicolo singolo fr. 3.-

G.A.B. 6500 Bellinzona 1  
Mutazioni:  
Divisione scuola - 6501 Bellinzona